DRITTO

DI

D. DOMENICO CORRADO TARSIA

SULLA SPETTANZA DE' PADRONATI DELLA FAMIGLIA PETRA

COMMISSARIO

L' INTEGERRIMO SIG. CONS. D. RAFFAELE GIOVANNELLI.



In Banca di Martino
Scrivano Severino.

Napoli 1804. *Presso Gaetano Raimondi*
col dovuto permesso.

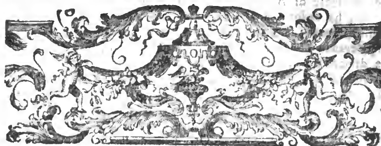
(2) Critemi

Berardino Petra.

- Alfonzo.
  - Berardino.
    - Alfonzo maritato con Catarina Palopoli.
      - Chiara.
      - Gio: Battista.
      - Tommaso.
      - Matteo.
    - Sigismina maritata con Alessandro Dini.
      - Giacomo.
        - Francesco.
        - Antonio.
        - Alessandro Dini.
- Michelangelo.
  - Aurelia maritata con Carlo Tramonte.
    - Bonaventura.
    - Domenico.
      - Felice Tramonti
    - Giuseppe.

Domenico Corrado maritato con Vittoria Palopoli Sorella di Caterina.

- Nicola.
- Francesca.
- Mattia.
  - Domenico.



LA famiglia Petra da tempo immemorabile era la posseditrice di due padronati, uno cioè fondato in Gropalati da Gian Giacomo Petra sotto il titolo di S. Maria *ad Nives*, e SS. Pietro, e Paolo fornito di molte rendite, e beni, e l'altro in Rossano da Marco Aurelio Petra. Le presentazioni fatte in occasion di vacanza dagl' individui della cennata famiglia, ci dan sicura pruova del placido, e tranquillo possesso, in cui ella si trovava. Estinta tal famiglia nella persona di Chiara Petra ultima femina, i beni addetti a tali padronati furono occupati dalla eredità del quond. Giambattista Petra Giudice della G. C. di onorata ricordanza. Essendosi allora sommessi a general sequestro tutt' i beni appartenenti alla famiglia Petra, soggiacquero a questa sorte ancora i beni addetti alle anzidette due Cappellanie.

Ma essendo in seguito concorsi molti a pretendere sull' appartenenza del padronato su di tali Cappellanie, tutti vi aspirano allegando dritti, e ragioni diverse. Il Curatore della eredità di Petra crede, che le Cappellanie, come formanti parte della eredità di Giambattista, e Matteo Petra, debbansi alla medesima, che riunisce in se i dritti di entrambi i divisati fratelli. D. Felice Tramonti, qual

discendente di Aurelia Petra, che fu figlia di Michelangelo, ha dedotto ancor egli animosamente le sue ragioni, sulle intere due Cappellanie, ma poi con solenne istanza moderando l'ampiezza delle sue pretensioni, si è ristretto a dimandare soltanto la sesta parte.

D. Domenico Comado Tarsia, qual erede di Chiara Petra per la intermezza persona del di lui padre Mattia, e de' Zii Nicola, e Francesca, aspira con miglior ragione alla succession de' padronati, e chiede anch' egli dichiararsi a suo beneficio la loro spettanza. Or perchè il S. C. vegga a chiaro lume i veri termini della contesa attuale, e possa pronunziare ad occhi veggenti sul buon dritto de' Contendenti, crediamo pregio dell' opera premettere la idea di alcuni fatti, che molto influiscono a dilucidarla.

Fin dall' anno 1718. D. Alfonso Petra, e D. Bonaventura, D. Domenico, e D. Giuseppe Tramonti germani fratelli, e figlî di Aurelia Petra contesero lungamente nella Curia Arcivescovile di Rossano circa la pertinenza de' padronati di Gian Giacomo, e Marco Aurelio Petra. Si pose allora in esame la loro indole, e naturalezza. La Curia li dichiarò di natura familiari. Ma secondo la polizia di quei tempi essendosi una delle parti querelata del giudizio della Curia ne' Tribunali di Roma, fu quivi deciso, che il padronato di Marco Aurelio era fuori di dubbio ereditario. Intorno poi alla Cappellania eretta da Gian Giacomo, se ne dichiarò allora il padronato passivo ereditario, e fu conceduta l' alternativa alla famiglia Petra, e Tramonti. Ma non si azzardò allora la Curia Romana a decidere, a chi spettasse il padronato attivo.

Contro tale decisione pur si dolse Alfonso Petra. In questo stato restò l' affare per lunga serie di anni, senza che i contendenti avessero badato a far discutere il gravame prodotto. Nell' anno poi 1741. si conchiuse una convenzione tra figli di Alfonso Petra, e Bonaventura Tramonti. Costui cedè a beneficio de' fratelli Petra ogni ragione, che potea spettargli sul padronato di Marco Aurelio, ed in rapporto al padronato di Gian Giacomo si accettò la decisione fatta dalla Corte di Roma

Nel

Nel seguente anno 1742. il cennato Bonaventura Tramonti con altro istrumento cedè a D. Tomaso Petra, e suoi eredi, e successori *in perpetuum* ogni dritto, e ragione, che sul padronato di Gian Giacomo Petra rappresentava; non solo nel proprio nome, ma benanche qual cessionario del di lui germano fratello D. Domenico, che fin dall' anno 1739. avea a suo benefizio ogni suo dritto trasfuso, e rinunziato. Il solo D. Giuseppe Tramonti altro fratello di D. Bonaventura non aderì, nè intervenne a tale rinuncia. D. Tommaso Petra autorizzato da tal cessione a suo beneficio ottenuta, essendo allora accaduta la vacanza delle Cappellanie in contesa, se ne comparve nella Curia Arcivescovile di Rossano, e quivi esponendo l'ampiezza de' suoi dritti implorò, che restasse autorizzata col beneplacito, e decreto di quella Curia. A vista di tal dimanda fu impartito il seguente decreto: *Nostrum consensum, assensum, auctoritatem, & bleneplacitum ita, & taliter, quod perfecta dicta cessione, ut supra, plenum jus patronatus, et præsentandi Cappellanum in Cappellania prædicta, resideat in personam supplicantis de Petra, heredum, et successorum in perpetuum* (1).

Gli anzidetti padronati furono posseduti in qualità di Cappellano dal Sacerdote Berardino Petra, il quale mancò di vita nell' anno 1764., e due anni dopo, cioè nell' anno 1766. essendo pur defunto il Giudice allora della G. C. D. Gio: Battista Petra, D. Domenico Tramonti si fece coraggio di dedurre un giudizio nel S. C. circa l'appartenenza de' medesimi. Egli procurò rianimare quei dritti, che con solenne cessione, e rinunzia eran già estinti, e spirati. Tacendo dunque i fatti antecedenti disse, ch' essendo i padronati ereditarj avea egli nominato per Cappellano D. Michele suo figlio. Quindi implorò, che il S. C. avesse autorizzata la sua nomina, con conferirsi le Cappellanie a D. Michele, e tra tanto fece istanza, che si sommettessero a sequestro tutt' i beni a quelle addetti.

(1) Fol. 68.

Il Commissario allora di lodevole ricordanza Consigliere Marchese Avena sommise a termine ordinario la causa, e soggettò a sequestro tutt' i beni, e rendite delle Cappellanie. Accorse immantinente D. Matteo Petra in S. C., ove esponendo le sue doglianze contro a quel che si era ordinato, mise in veduta con ragionata istanza i suoi dritti, chiedendo la rivoca del decreto. Dimostrò, che niuna ragione su di quei padronati vantar potea D. Domenico Tramonti, il quale sin dall'anno 1739. con solenne rinunzia avea trasfusi i suoi dritti a D. Bonaventura suo fratello, il quale poi nell'anno 1742. avea ogni sua ragione ceduta a D. Tommaso Petra, di cui egli era lo erede. Quindi propostosi l'affare nel S. C. a 27. Agosto del 1768. fu confermato il decreto del Commissario Avena circa il decreto di termine, e fu riserbata la providenza per lo sequestro *partibus plenius auditis*; ed in seguito a 28. Settembre dello stesso anno andatosi a provedere in contradittorio innanzi allo stesso Consiglier Commissario all'aspetto di quello, che si era dedotto, e con valevoli documenti giustificato da D. Matteo Petra, fu tolto il sequestro, di cui si era doluto,

Non ebbe coraggio più allora D. Domenico Tramonti di spingere innanzi quel giudizio, il quale restò placidamente sopito fino all'anno 1786.. Allora fu, che venne talento a D. Felice Tramonti di ravvivare le antiche pretensioni con supplica d'insufflazione di spirito, e sebbene avesse riconoscito, che niun dritto a lui spettava su quei padronati *ex persona* di D. Domenico Tramonti, che tutto avea ceduto, pur non pertanto egli mise in veduta le sue ragioni, qual erede di Giuseppe Tramonti, che niuna rinunzia avea fatta unquemai. La nuova dimanda di D. Felice Tramonti spiegata in una supplica, che produsse, fu intimata al Curatore della eredità del fu Giudice Petra. Quindi a 28. Luglio delll anno 1787. si rinnovò il decreto di termine impartito nell'anno 1769.

Allora fu, che D. Domenico Corrado Tarsia con supplica *d' idem Magnificus* comparve ancor egli in S. C., chiedendo la spettanza de' padronati della Casa Petra. Espose, che

che essendo egli erede di Chiara Petra, ultima a morire di quella famiglia, erasi nella sua persona riconcentrato ogni dritto sui padronati anzidetti, e da lei si eran tramandati alla dilui persona. In seguito di tal nuova dimanda di D. Domenico Corrado Tarsia, D. Felice Tramonti credè opportuno far destinare un Curatore a' futuri chiamati. Quindi a sua petizione a 17. Marzo del 1794. fu scelto a tale uopo l'Avvocato D. Nicola Puoti con decreto *domi* (1) confermato dal S. C. in Ruota (2).

Concorsero allora novelli pretendenti alla spettanza de' padronati. D. Francesco Antonio, e D. Alessandro Dini della stessa Città di Rossano spiegarono ancora le loro pretensioni con supplica *d' idem Magnificus*. Dedussero essere eglino discendenti da Giovanni Alfonso Petra, e con tal qualità si lusingarono potere con buon dritto aspirare alla succession di quei padronati (3). Tra le opposte, e dissimili voci di tanti contendenti, che per diverse vie, e vedute diverse si ripromettean la vittoria, ognuno ebbe cura di compilar le le sue pruove, ed esibire le scritture, onde ciascun credea trar sostegno al suo assunto. Fu dunque compilato cartolariamente; ed ecco in breve il risultato, ch' esibiscono le pruove rispettive. I fratelli Dini dieron opera a dimostrare la discendenza da Giovanni Alfonso Petra con dimostrare esser figli di Giacomo Divi, il quale nacque da Sigismina Petra, la quale fu figlia di Bernardino, il quale era nato da Giovanni Alfonso (4).

D. Felice Tramonti esibì il testamento di Francesco Antonio Petra, onde appare, che egli istituì eredi Bonaventura, Domenico, e Giuseppe Tramonti figli della sorella Aurelia. Siffatto testamento fu solennizzato nell' anno 1719., ed aperto nell' anno 1722. (5). Esibì ancora altro testamen-

(1) *Fol.* 90.
(2) *Fol.* 133.
(3) *Fol.* 113., *et* 114.
(4) *Fol.* 143. *ad* 160
(5) *Fol.* 161. *ad* 165.

mento di Leonardo Petra dell'anno 1716., nel quale si chiaman dilui eredi il Cherico Giuseppe, e Francesco Antonio Petra suoi germani fratelli, a' quali furon sostituiti i cennati fratelli Tramonte suoi nipoti. Esibì ancora il testamento del Cherico Giuseppe Petra dell' anno 1717., il quale istituì erede il dilui germano fratello Francesco Antonio colla sostituzione a benefizio de' nipoti Bonaventura, ed altri di Tramonte. Per contestare finalmente la discendenza esibì alcune fedi di battesimo, e le fedi di morte di Domenico, e Bonaventura Tramonte.

Su tali vicendevoli pruove chiuso il termine, il degnissimo Curatore scelto in sostegno de' dritti de' futuri chiamati Marchese Nicola Puoti credè allora opportuno di spiegare la sua istanza, di cui è pregio dell' opra esibire quì una brieve somma, per sapere su quali principj, e su quali norme egli livellò le sue idee.

Il Curatore Marchese Puoti volle primieramente spiegar le sue idee intorno alla indole, e naturalezza de' due padronati in contesa. Quindi sull' appoggio della decisione pronunziata in Roma non incontrò riparo a dire, che essi erano entrambi ereditarj semplici. Soggiunse, che quei padronati si eran sempre posseduti dalla famiglia Petra, e quella estinta, *cum universitate bonorum*, erano quelle due Cappellanie con tutte le rendite, e beni passati alla eredità del Giudice D. Giambattista Petra. Egli rammentò la decisione della Corte di Roma, in vigor della quale si era conceduta l' alternativa alla famiglia Tramonti insiem colla famiglia Petra, nè omise la circostanza essenzialissima, che per effetto della rinunzia di Bonaventura Tramonti, di cui si è fatta menzione di sopra, ogni suo dritto, che tanto in suo proprio nome, che qual cessionario del dilui fratello Domenico vi rappresentava, si era trasfuso nella persona di D. Tomaso Petra, sebbene avesse trasandato di spiegare, che la cessione fu diretta ancora a' di lui eredi, e successori *in perpetuum*, e sullo stesso tenore la Curia impartì il suo decreto. Per tali fatti egli opinò conchiudendo, che D. Felice Tramonti altra ragione vantar non

po-

potea su i padronati in contesa, senonche la sesta voce, come rappresentante i dritti di D. Giuseppe Tramonti, il quale solo tra' fratelli non avea aderito alle rinuncie fatte da Bonaventura, e Domenico Tramonti a benefizio di D. Tommaso Petra. Quindi dividendo le voci de' padronati al numero di sei, disse, che cinque appartenevano alla eredità del Giudice Petra, e la sesta soltanto a D. Felice Tramonti.

Riguardo a' fratelli Dini, siccome egli avea adottato il sistema circa la natura ereditaria semplice de' padronati, così credè vana ogni loro pretensione. Imperciocchè non avendo eglino, senonche la qualità di essere dalla discendenza cognatizia, senza veruna qualità ereditaria, non poteano aspirare alla succession di quei padronati, in cui non già la qualità di discendenti *ex sanguine*, ma soltanto quella di erede si richiedeva, e questa loro in tutto mancava.

In rapporto poi a D. Domenico Corrado Tarsia non ebb' egli il coraggio di escludere le sue pretenzioni. Comecchè per la moltiplicità delle gravi cure, che l' occupano non avesse ponderato il merito delle sue ragioni, e pretensioni da lui dedotte; pur non pertanto non seppe egli risolversi ad escluderlo. Si contentò dunque di dire, che a lui dovea attribuirsi sugli anzidetti padronati quella rata, che avrebbe dimostrato essere spettata a D. Chiara Petra, di cui affermava esser erede.

Alle idee seguite dall' Avvocato Marchese Puoti nella sua istanza si unì ancora il Curatore della eredità del Giudice Petra per quel, che riguardava i di lei dritti. Ma egli più coraggioso spinse più innanzi le sue pretensioni, essendosi ingegnato di escludere tutte le famiglie pretendenti, cioè non solo Tramonti, e Dini, ma il Corrado altresì. In somma egli per trarre tutto alla eredità di Petra, di cui sostenea le ragioni, disse, che ogni dritto sul padronato si era acquistato da Giambattista, e Matteo Petra; e così conchiuse, che alla eredità di Petra soltanto si era riconcentrato il padronato di entrambe le Cappellanie.

In rapporto a D. Domenico Corrado s' ingegnò ancora di escluderlo allegando le seguenti cose, Disse, che egli altra ragione ostentar non potea, salvo, che quella, che apparteneva a D. Chiara Petra, la quale, come femina non era stata mai la succeditrice su de beni paterni, e materni, all' infuori del solo paraggio: Soggiunse, che sebbene D. Chiara fusse stata istituita erede in egual porzione col fratello Matteo dal Giudice D. Giambattista, pur nondimeno avendo ella ogni suo dritto rinunziato con pubblico istromento a benefizio dell' erede Matteo suo fratello, niente perciò potea essa trasmettere a' dilei eredi. Conchiuse pertuttociò, ch' era vana ogni idea di D. Domenico Corrado di aspirare alla successione de' padronati.

Ma D. Domenico Corrado con lunga, e dettagliata istanza pose in chiaro lume i suoi dritti, mettendo in veduta al S. C. quante eran lucide le sue ragioni, e quanto eran male appoggiate le opposizioni, che gli si faceano dal Curatore della eredità. Sul merito adunque di tali opposte pretensioni si attende dalla giustizia del Tribunale una final decisione.

IN questo stato trovasi la contesa attuale. Deve pertanto il S.C. decidere a chi si debba la spettanza de' padronati, su i quali si disputa, dichiarando tra i contendenti, che vi aspirano, chi sian coloro, il di cui dritto ha la garanzia delle leggi, e della ragione. Noi a difesa di D. Domenico Corrado Tarsia dimostreremo al S. C., che a lui siano dovuti tutti, ed interi i padronati anzidetti, come rappresentante i dritti di D. Chiara Petra, nella dicui persona si estinse, e finì quella illustre famiglia. Per riuscire in questa impresa, noi colla guida della fondazione, e colle idee spiegate nella medesima c' ingegneremo di analizzare l' indole, e la natura genuina di tali padronati per trarne quelle giuste illazioni, che convengono alla ragione del nostro Cliente.

CAPO

CAPO UNICO

Dritto di D. Domenico Corrado Tarsia sulla spettanza delli padronati istituiti da Gio: Giacomo e Marcaurelio Petra.

E' risaputo da chiunque gustò appena le prime nozioni del dritto Canonico, che il jus padronato appartiene a quelle famiglie, o individui, che al fondatore piacque disegnare nell'atto della fondazione. Quindi può essere il padronato di diversa natura, ed indole, secondo che al fondatore sia piaciuto definirlo *in limine fundationis* (1). Egli può essere gentilizio, o familiare, se al godimento del jus padronato sia stata invitata una certa famiglia, o casato, o pure gl'individui, e discendenti *ex sanguine* di certe disegnate persone, o di certa determinata famiglia. Il padronato può esser ereditario semplice, laddove esso sia trasmisibile a tutti gli eredi ancorchè estranei. Essi diconsi di natura *mista* ogni qual volta il testatore abbia richiesto ne' successori congiunta alla qualità di discendenti *ex sanguine*, la caratteristica di erede. Ecco le tre principali specie di padronato, che distingue la giurisprudenza Canonica in quanto al modo della successione, e diverse sono le norme direttrici, e le regole, che si devono attendere secondo la diversità della natura di siffatti padronati.

Premesse queste teorie, è qui opportuno indagare sul lume della fondazione di qual natura sia il padronato di Gian-Giacomo Petra, del quale si contende. Quindi a maggior chiarezza ne trascriviamo le parole, che sono del seguente tenore: *Ed il jus padronato di detta cappella vuole sia sempre di Pietro-Giacomo Aversa suo nipote figlio di Caterina Campana, e delli figli di Elisabetta Campana similmente sua nipote figlia di Veronica Petra, e Gian-Domenico Campana, e delli figli di Lucrezia di Vincenzo figlia*

(1) *Van-Espen Jur. Ecclesiast. Part. II. Sect. II. Tit. VIII. §. XXV.*

glia di Maurizio Crobella figlia di Mattiuccia la Petra, e de' diloro figli, e successori in perpetuum. Vuole, che detti chiamati nipoti potessero godere i frutti, con dare al Cappellano l'elemosina, che potranno convenire.

Fatti maggiori detti chiamati dovranno dare i fondi al Cappellano. E dopo la morte del medesimo succeda il figlio di Elisabetta nell'intiero modo, e non essendovi maschi di Elisabetta succeda uno de' figli di D. Lucrezia, e mancando i maschi, le femine sieno obligate presentare un Sacerdote il più intimo loro parente, e nella mancanza ad un Sacerdote originario di Cropalati il più uomo dabbene, per la prima vice il Cherico Berardino Petra di Rossano figlio del detto Alfonso, e questa presentazione non si senta ad nutum, ed amovibile, ma vita durante, con condizione, che li Cappellani presentandi per detti suoi eredi, e quelli, che si dovranno presentare, sempre s'intendano presentati ad nutum.

Che se a caso detta Cappellania fosse per ricadere alla Mensa Arcivescovile per qualche difetto, tanto per trascuraggine di non presentare a tempo, e che non vi fusse alcuno delli nominati, ut supra, dalla famiglia sua, e delli suoi nipoti, subito in difetto succedano gli eddomadarj di Cropalati, e così si eseguisca sin tanto, che il caso non succeda a qualcheduno delli detti nominati, e loro discendenti, e successori in perpetuum. E con altra condizione, che quelli hanno da succedere a detto jus, si abbiano da intitolare dalla famiglia di Petra, acciò duri la Cappellania sempre in futurum, ed in perpetuum si abbia da nominare dalla famiglia Petra. Con dichiarazione ancora, che se alcuno dalli suoi successori, per qualsivoglia causa voglia presentare, alienare, donare, o cedere di qualsivoglia modo detto jus, succeda il più intimo, e che non fosse di detta famiglia, e non essendoci altri eddomadarj.

Questa fondazione si fece con pubblico istromento a' 12. Giugno 1646., che poi lo stesso Gian-Giacomo confermò a 19. Aprile 1650. con un Codicillo, ove soggiunse le seguenti parole: *E se il jus Cappellaniæ venisse ad estinguersi per morte, vuole detto D. Giacomo, che li figli del quond. D. Al-*

D. Alfonso la Petra di Rossano facendosi Sacerdote succedono a detto jus, e Cappellania, e le messe si abbiano a celebrare nella Cappella. E così anche succedono i figli di Michelangelo Petra di detto Rossano.

Questo è il tenor della fondazione, dalla dicui analisi dee il S. C. trarre la norma per definire la naturalezza de' divisati padronati per decidere ad occhi veggenti sulla loro spettanza.

Or comechè la fondazione anzidetta apparisse a prima vista intralciata, ed oscura, pure facendo su di essa posata, ed attenta riflessione, si ravvisa benissimo, che la idea di Gian Giacomo Petra fusse stata quella cioè di eriggere un padronato di natura mista, dove sono chiamati i discendenti *ex sanguine* colla qualità ereditaria. Infatti il fondatore prevedendo il caso, che per trascuragine delle persone chiamate di non presentare a tempo opportuno, o per qualunque difetto, o in mancanza di alcuno della famiglia sua, e delli suoi nipoti ricadesse la Cappellania alla mensa Arcivescovile, in tal caso volle, che avessero dovuto succedere gli eddomadarj di Cropalati, soggiungendo a tal modo: *e così si eseguisca fintanto, che il caso non succeda a qualcheduno delli detti nominati, e loro discendenti, e successori in perpetuum*. Qual è il sentimento di questa disposizione? Quali idee insinuano le additate parole? Il fondatore prevede, che nella famiglia sua, o in quella de' suoi nipoti non vi fusse persona abile all' esercizio del padronato, in tal caso egli invita a succedere gli eddomadarj di Cropalati. Da ciò è chiaro, che egli in estinzion della sua famiglia, o di quella de' suoi nipoti chiamava al godimento del padronato gli eddomadarj. Può dunque negarsi, che la sua famiglia dovea intendersi espressamente contemplata? E' un principio di chiara giurisprudenza quello, che suggerisce: *Quod nemo intelligi potest oneratus, nisi sit honoratus*. Se dunque in mancanza della famiglia sua, e di quella de' suoi nipoti, il testatore chiamò a succedere gli eddomadarj di Crapolati, ogni uomo di buon senso dovrà persuadersi, che gli individui della sua famiglia, e di quella de' suoi nipoti

poti erano a tutti preferiti. Crediamo sovrabondante l'impegnarci a dimostrare lungamente una teoria, che tutti i Dottori senza contradetto di alcuno insegnano comunemente. Quando si fa la sostituzione dopo la morte di molti, o pure quando una linea intera si mette in condizione, e si preferisce al sostituto, allora si reputa ordinato il fedecommesso fra tutti gl'individui della linea, che al sostituto vengono preferiti. Si raccoglie dalla legge *Lucius in fine D. de hered: instit.*, e tutti i Commentatori ne convengono sulla spiega della celebre legge *qui duos* 42. *D. de vulgari*, e siffatti due testi si adducono generalmente come fonti, d' onde discende la certa dottrina, che abbiamo additata. A ciò si aggiugne, che manifesto segnale della decisa volontà di Gian Giacomo Petra in contemplare la sua famiglia si raccoglie dall' avere egli voluto, che tutti coloro, i quali goder doveano del padronato anzidetto fussero obligati ad assumere il cognome, ed intitolarsi della famiglia Petra, il che per avviso di tutt'i Dottori è grave argomento, ed è nitida pruova di aver voluto prediligere la sua famiglia, e l' agnazione.

La qualità poi ereditaria mista si raccoglie dalle parole additate di sopra, ove Gian Giacomo chiama i discendenti, e successori delle persone da se nominate. In fatti questa formola include la qualità ereditaria congiunta alla qualità di discendente *ex sanguine* nelle persone de chiamati. Così il Cardinal de Luca, le di cui dottrine se in tutt' altro valgono assai, in questa materia debbono valere assaissimo. *Adest quoque succedendi modus mixtus, quod scilicet juspatronatus reservatum sit pro personis de certo genere hereditariam qualitatem habentibus* (1).

Dilucidata pertanto la vera indole del padronato istituito da Gian Giacomo Petra, che abbiam ravvisato esser di natura mista, è opportuno vedere colle regole di una sana giurisprudenza a chi sen debba oggi attribuire la spet-

(1) *Card. de Luca in sum. de jure patron. n.* 34.

spettanza. La famiglia Petra si estinse nella persona di Chiara, di cui è erede dichiarato dalla G. C. D. Domenico Corrado Tarsia. Nella persona di Chiara ultima della sua famiglia si consolidò tutto, ed intero il padronato anzidetto, e non essendovi nella sua morte altre persone della sua famiglia, essa ne divenne libera dispositrice con poterne a suo talento disporre a beneficio degli eredi anch' estranei, essendo cessato il favore de' discendenti *ex sanguine* delle famiglie contemplate dal fondatore. E' noto il principio ricevuto in materia di benefizj, e padronati, che laddove sian contemplati individui di certa famiglia, nell'ultimo, che muore, o sia nella estinzion della famiglia, il padronato diviene ereditario semplice, e può l'ultimo moriente disporne a suo piacere, e tramandarlo a qualunque erede. *Juspatronatus merum agnatitium restrictum ad certam qualitatem personarum, penes ultimum efficitur hereditarium, ac liberæ dispositionis* (1).

Nè vale quel, che oppone il Magnifico Curatore, cioè, che per la rinuncia, che fece Chiara Petra a pro di D. Matteo suo fratello germano, tutt' i suoi dritti, e ragioni furon trasferiti a beneficio dello stesso D. Matteo, i di cui dritti oggi si rappresentano dalla eredità del Giudice della G.C. Giambattista Petra. Ma chi ragiona a tal modo par, che non abbia veduta quanto conviene la natura de' padronati familiari, o misti, nè bene analizzati gli effetti legali, che ne risultano. Chiara Petra fino, che vissero i di lui fratelli D. Giambattista, e D. Matteo niente acquistò, e niun dritto aver potea su i padronati anzidetti. Laddove l'agnazione siasi contemplata, laddove il favor di certa famiglia siesi voluto dal fondatore, le femine non succedono nella esistenza de' maschi. Dunque D. Chiara era inabile all' esercizio del dritto di padronato fino, che visse D. Matteo ultimo de' maschi della famiglia Petra. Qual dritto adunque rinunciar potea ella a be-

(1) *De Luc. discurs.* 28. *de jure patron. n.* 9.

a beneficio di D. Matteo, se niuna ragione ancora avea acquistato sul padronato, perchè esistevano i maschi, nella di cui esistenza essa era esclusa? Il suo dritto cominciò ad avere i suoi natali, ed a spiegare la sua efficacia, allorchè tolti di mezzo i maschi della famiglia a lei predefonti, essa come ultima femina succedè al padronato. Come dunque può immaginare il magnifico Curatore, che la rinunzia di D. Chiara sia un potentissimo ostacolo a D. Domenico Corrado per l'acquisto di detto padronato? Se la idea di D. Chiara fu di rinunciare soltanto i dritti da lei acquisati *tempore renunciationis*, non già quel, che avrebbe acquistato nel tempo avvenire, se essa in quel tempo non avea ancora acquistato il padronato, è una stravaganza il presumere, che quella rinuncia sia per lei un ostacolo all' acquisto del padronato medesimo. Nè vale il dire, che per la morte di D. Matteo essendosi aggregati alla eredità del detto Giudice Petra, mancando a D. Chiara la qualità ereditaria di D. Matteo ultimo defunto, manchi a D. Chiara la qualità richiesta per essere al caso della successione del padronato anzidetto. Per la qualità ereditaria mista del medesimo padronato non bastava (dicesi dagli avversarj), che D. Chiara fusse stata la più congiunta di sangue, anzi unica superstite della famiglia Petra, dovea anch' essa aver la qualità ereditaria di D. Matteo, e per tal difetto non potè succedere al godimento del padronato. Questa difficoltà non dee valutarsi per niente, giacchè è dottrina ricevuta comunemente tra tutt' i Dottori, che hanno discusso, ed esaminato questo argomento, che ne' padronati ereditarj misti, non si richiede, che il successore, o la succeditrice sia erede *actu* dell' ultimo moriente, ma basta, che lo sia *habitu*, *et in potentia*, cioè, che sia la più prossima in grado abile alla successione. Così al proposito scrive il sullodato Cardinal de Luca: *Utramque tamen qualitatem juxta veriorem et in Romana Curia receptam opinionem metimur ex persona fundatoris, seu primi disponentis, metiendo solum proximitatem gradus ex persona ultimi mo-*

morientis, seu possessoris, cujus non tenetur esse heres: Et quatenus juxta alteram opinionem istius quoque hereditaria qualitas requiratur, sufficit successori sanguinis per eum non stare, quominus sit etiam heres rei familiaris (1).

E sulle stesse idee il dottissimo Pitone, che con sommo giudizio ha discusso, e trattato le materie beneficiarie, e de' padronati, scrive a tal modo: *Qualitas hereditaria in jure patronatus mixto non requiritur in actu, sed sufficit quod ea concurrat in potentia, quod nempe Maria fuerit capax succedendi, si fundator vel ultimus alium heredem non instituisset* (2), La quale teoria egli conferma ed avvalora con innumerevoli decisioni della Ruota Romana, e più ampiamente la sviluppa nelle sue discettazioni (3).

Per tutto ciò è chiaro, ch' essendo a D. Matteo Petra ultimo maschio rimasta superstite la sorella D. Chiara unica prossima in grado della famiglia Petra abile a succedere al fratello, benchè ella non fusse stata erede del fratello, ciò non vieta, che ella fusse succeduta, nè fa ostacolo al di lei dritto circa l'acquisto del padronato. Dunque a D. Chiara niente ostò la rinuncia, perchè *tempore renunciationis* non avea ancora acquistato il padronato: non le ostò il non essere erede del fratello Matteo, giacchè ne' padronati ereditarj misti basta soltanto, che la persona succeditrice sia erede *in potentia*, nè mai si è ricercata la qualità ereditaria *actu*, come pretendono gli avversarj. Ne' possono allegare in contrario gli avversarj cioè, che i sudetti padronati con sentenza de' Tribunali di Roma siano stati altra volta dichiarati ereditarj. Imperciocchè se si legge il tenore della sentenza proferita in Roma, niuna dichiarazione troveremo circa la qualità del padronato istituito da Gio: Giacomo, parlandosi in essa soltanto della nomina attiva, la quale si diede con alterna-

(1) *Card. de Luca de Jure patronat. in summa num.* 35.

(2) *Pitone Controv. Jurispatron. allegat. XXXVII. num.* 15. *in fin. et* 16.

(3) *Piton. disceptat. de Jure patronat. discept. IV. n.* 4.

nativa alla famiglia Tramonti, ed alla famiglia Petra, e niun motto si aggiunse relativamente al padronato passivo, sul quale nulla si decise, e niente fu determinato. La decisione poi circa la qualità ereditaria riguardò unicamente il padronato istituito da Marco Aurelio Petra, e su di ciò non disconveniamo. Avendo poi D. Domenico Tramonti anche qual cessionario di D. Bonaventura suo fratello ceduto i suoi dritti alla famiglia Petra relativamente a detto padronato di Gian Giacomo Petra, pare, che non possa ulteriormente far remora alcuna la pretenzione della famiglia Tramonti.

A ciò si aggiunga, che qualunque sia stata la decisione fatta allora in Roma, siccome fu sospesa dall' appellazione, è anche oggi in grado il S. C. di discuterne, e ponderarne il merito; e quindi trovandola difforme dalla legge di fondazione, la quale riguardò il favore della famiglia Petra, dovrà escludere le pretensioni di D. Felice Tramonti, che ad altra famiglia appartiene. Ricordiamoci, che D. Felice Tramonti con solenne istanza reso meglio istruito del vero, ha limitato la sua dimanda unicamente sulla sesta parte a norma della istanza dell' Avvocato Marchese Puoti.

Se poi a fronte della legge di fondazione piacesse al S. C. di avere per ereditario semplice il padronato di Gian Giacomo, allora dovrà riflettere, che nella rinuncia di Chiara Petra non potè comprendersi il padronato, giacchè tali dritti han bisogno di una espressa, e specialissima rinuncia, ed abdicazione, senza di che non s' intendono giammai trasferiti ad altrui.

Infatti riflettono tutti i Canonisti, e gli Scrittori del Foro, che hanno con posatezza, e con giusti principj sviluppate queste materie, che siccome il padronato è un segnale cospicuo di onorificenza, che adorna le famiglie meglio, che ogni altra specie di robbe (1), così egli è ricevuto co-

(1) *Conservat* (Juspatronatus) *honorificentiam familiarum magis, quam alia bona:* de Luca *de jure patronat. disc.* 36. *num.* 6.

comunemente, che anche laddove il padronato fusse ereditario semplice, in cui è più libera la facoltà di disporre, benchè taluno rinunziasse con espressioni le più ampie, ed indefinite tutt' i suoi dritti, e ragioni, non va in tal rinunzia compreso il jus padronato, che ha bisogno di una individuale, e precisa rinunzia, ed abdicazione, perchè s'intenda in altrui benefizio trasferito. Così al proposito il giudizioso Pitone: *Et tamen receptum est, etiam in jurepatronatus hereditario, quod renunciatio omnium jurium, & actionum super bonis paternis non comprehendit juspatronatus, ut in specie Rota etc.* (1). Sicchè guardando il padronato in questo aspetto di ereditario semplice, è evidente, che essendo D. Chiara succeduta a Giambattista in egual porzione col fratello, acquistò anch' essa la rata dell' anzidetto padronato, che ha potuto benissimo trasmettere a' dilei eredi, malgrado la rinuncia, ch' essa fece a beneficio del fratello Matteo, che per essere generale, ed indefinita, non potè comprendere tali dritti, che han bisogno di una speciale abdicazione.

Nè anche guardando in aspetto di ereditario semplice il padronato di Gian Giacomo, regge a solida base il ragionamento del Curatore, il quale sull' appoggio del fedecommesso istituito da D. Giambattista Petra, in cui per sentenza del S. C. si compresero benanche i beni di D. Matteo suo fratello, crede, che alla sua eredità si debba l' appartenenza del padronato, di cui si contende. Infatti è regola ricevuta senza esitazione, e di cui non si fa più contesa ne' Tribunali, che nel fedecommesso universale semplicemente ordinato, non s' includa il jus padronato, il quale ha bisogno di espresso, ed individual gravame. Sicchè comunque ampio, ed universale si voglia intendere il fedecommesso, non potè però mai avere l'efficacia di comprendere i padronati, di cui si disputa. Vaglia per tutti in contestazione di questa certa dot-

(1) Piton. *controv. de jure patron. allegat. 69. in fine.*

dottrina il Cardinal de Luca, le di cui parole quì trascriviamo: *Super hoc autem scribentes pro altera parte negante dictam conclusionem, cum copiosis allegationibus probare conabantur, quod licet apud scribentes controversum sit, an sub fideicommisso universali simpliciter ordinato veniat juspatronatus. Aliquibus simpliciter sequentibus affirmativam opinionem, quæ antesignanum habet Romanum. Aliis vero sequentibus opinionem negativam, quæ antesignanum habet Bartolum in l. quia perinde D. ad Trebellian. ATTAMEN IN ROTA ET CURIA EXTRA CONTROVERSIAM HÆC POSTERIOR OPINIO RECEPTA EST PRO REGULA . . . . Eamque esse magis communem ceteris relatis testantur Peregr. artic. 6. n.* 37., *Fusar. quæst.* 63., *Vivian. lib. IV. cap.* 2. *n.* 76. (1). Ed ecco, che per ogni aspetto, e per ogni lato si guardi la causa presente, essa mostra lieta, e sicura speranza al mio Cliente. Dunque di quanta evidenza è capevole una causa, tanta ne concorre alla causa nostra.

Noi finora abbiamo dimostrato il dritto di D. Domenico Corrado sul padronato di Gian Giacomo Petra: niente si è parlato di quello istituito da Marcaurelio. Noi non abbiamo creduto impegnarci ad entrare in questo esame. Esso è senza dubio ereditario semplice. Tutte le parti ne convengono, e noi anche ne siamo d'accordo. Sicchè quel che da noi si è dimostrato in rapporto al padronato di Gian-Giacomo quando si volesse riputare ereditario, lo stesso può applicarsi con pari ragione circa il padronato di Marcaurelio, e le stesse teorie, e simili conseguenze varranno circa il dritto di D. Chiara sul medesimo.

CON-

(1) *De Luca de jure patron. disc.* 36. *n.* 3.